

Le Sezioni unite sul termine a comparire nel giudizio di appello e sull'applicabilità al delitto di rapina della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

di **Salvatore Pignata**

CASS. PEN., SEZ. UN., 15 NOVEMBRE 2024 (UD. 27 GIUGNO 2024), N. 42124
PRESIDENTE CASSANO, RELATORE BELTRANI

Sommario. **1.** Il fatto. - **2.** I diversi orientamenti di legittimità. - **3.** La soluzione delle Sezioni unite. - **4.** Conclusioni.

1. Il fatto.

Il procedimento in esame ha ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado, per i reati di rapina aggravata e di lesioni, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Nello specifico, il ricorso contiene due motivi: con il primo, viene dedotta la violazione dell'art. 601, comma 5, c.p.p. e il difetto di motivazione sulla relativa eccezione tempestivamente formulata, relativa al termine a comparire accordato all'imputato nel giudizio di appello, pari a venti giorni, in luogo dei quaranta che si ritenevano dovuti; con il secondo, la violazione dell'art. 62, comma primo, n. 4), c.p. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice dell'impugnazione tenuto conto del valore esiguo dell'oggetto materiale del reato, costituito da una catenina in argento sottratta alla persona offesa, e dell'immediata restituzione alla stessa del telefono cellulare, pure oggetto della condotta appropriativa.

Il ricorso veniva assegnato alla seconda Sezione, la quale, con ordinanza n. 16364 del 5 aprile 2024, disponeva la rimessione alle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618, comma primo, c.p.p., rilevando l'esistenza di contrasti interpretativi sia in relazione alla determinazione del termine a comparire del giudizio di appello a partire dal 30 dicembre 2022, che con riguardo all'individuazione – in presenza di una situazione di successione di leggi (tenuto conto che l'art. 601 c.p.p., che disciplina gli atti preliminari al giudizio di appello, è stato oggetto delle modifiche intervenute con l'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2022) – dell'atto da valorizzare in concreto ai fini dell'applicazione del principio del *tempus regit actum*.

Le Sezioni unite, pertanto, sono state chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni di diritto:

- «*se la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 150/2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a partire dal 30 dicembre 2022 o dall'1 luglio 2024*»;

- «*se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l'autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quello delle deliberazione della sentenza impugnata*».

2. I diversi orientamenti di legittimità.

La suprema Corte premette che il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale "a regime intermedio", relativa all'intervento dell'imputato, che, in quanto tale, deve essere rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro i termini dettati dall'art. 180 c.p.p., ovvero sia prima della deliberazione della sentenza di secondo grado¹.

In tal senso, le Sezioni unite chiariscono, infatti, che deve ritenersi superato l'orientamento di segno opposto che riteneva che tale nullità avesse natura relativa e, dunque, non fosse rilevabile d'ufficio e fosse sanata se non eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti, come previsto dall'art. 181, comma 3, c.p.p.²

La sentenza in parola chiarisce che, nel caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni unite, la presunta nullità della citazione dell'imputato ricorrente per il giudizio di appello per violazione dell'art. 601 c.p.p. era stata tempestivamente eccepita.

Fatta questa doverosa premessa, viene poi evidenziato che, in ordine alla prima questione di diritto controversa, relativa all'individuazione del termine a comparire nel giudizio di appello, sono emersi due orientamenti in seno alla Corte di cassazione.

Secondo una prima impostazione ermeneutica, maggioritaria, la disciplina dettata dall'art. 601, commi 3, ultimo periodo, e 5, c.p.p., come modificata dall'art. 34, comma primo, lett. g), D.lgs. n. 150/2022, che individua in quaranta

¹ Si veda Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2023, n. 48056; Cass. pen., sez. II, 2 novembre 2023, n. 49644; Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2022, n. 6613; infine, Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2022, n. 28408.

² Cfr. di recente Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2018, n. 55171.

giorni, anziché in venti, il termine per comparire nel giudizio di appello, sia applicabile dal 30 dicembre 2022³.

A tale conclusione si giunge leggendo in combinato disposto l'art. 34, comma primo, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 16, comma 1, decreto-legge n. 228 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022) e l'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 (che ha modificato l'art. 94 delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150 del 2022).

E invero, secondo tale approccio interpretativo, le citate disposizioni legislative riguarderebbero non già l'entrata in vigore delle modifiche riguardanti il termine a comparire per il giudizio di appello, sottoposte al principio del *tempus regit actum*, bensì le modalità di accesso al rito con trattazione partecipata od orale, estendendone l'applicazione alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024. Nell'ambito di tale primo orientamento, viene in rilievo, in particolare, quanto chiarito dalla Corte di cassazione in un recente arresto, secondo il quale, pur dovendosi dare atto dell'incertezza normativa determinata dalla scelta di non prevedere una disposizione transitoria *ad hoc*, dovrebbe in ogni caso privilegiarsi l'interpretazione letterale dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede che «*continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020*» fino al 30 giugno 2024, che, pertanto, non ricomprenderebbe anche il differimento dell'entrata in vigore del termine di comparizione⁴.

Secondo una seconda opzione ermeneutica, la nuova disciplina dettata dall'art. 601, commi 3, ultimo periodo, e 5, c.p.p. – introdotta dall'art. 34, comma primo, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022 – sia applicabile, tenuto conto delle disposizioni transitorie succedutesi nel tempo, tra le quali, recentemente, l'art. 11, comma 7, D.l. n. 215/2023, come convertito in legge, soltanto alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, ovvero dal 1° luglio 2024⁵.

Tale orientamento si fonda sulla sostenuta esistenza di una "stretta correlazione" tra l'applicazione delle disposizioni transitorie adottate *ad hoc* e l'entrata in vigore della disciplina sul nuovo termine a comparire per il giudizio di appello. In particolare, secondo Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2024, n. 7990, Monaco, l'esistenza di una stretta correlazione tra la disposizione di cui all'art. 23-bis,

³ La tesi esposta è sostenuta da Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 20334; Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2024, n. 12157; Cass. pen., sez. II, 1° febbraio 2024, n. 8976; Cass. pen., sez. III, 24 gennaio 2024, n. 5481; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2024, n. 15115; Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2023, n. 48056; Cass. pen., sez. II, 2 novembre 2023, n. 49644.

⁴ Cass. pen., sez. VI, 20 febbraio 2024, n. 12157.

⁵ Sul punto, Cass. pen., sez. II, 4 aprile 2024, n. 23261; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2024, n. 5347; Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2024, n. 7990; Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2023, n. 12621; Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2023, n. 14344.

commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020) e l'entrata in vigore dell'art. 601, commi 3 e 5, c.p.p. nella formulazione modificata, troverebbe conferma nel fatto che la trattazione "cartolare" del giudizio di appello rappresenta un modello ordinario di celebrazione del processo di impugnazione, costituendo la trattazione orale un'ipotesi residuale su richiesta di parte (ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.p.) o conseguente ad una decisione del giudice, al ricorrere di determinate condizioni (ai sensi dell'art. 601, comma 3, c.p.p.).

Infatti, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il decreto di citazione debba contenere tutti gli avvisi previsti nel nuovo testo dell'art. 601 c.p.p., non essendo stata esclusa delle disposizioni transitorie l'immediata entrata in vigore di tale parte della disposizione modificata.

Ebbene, secondo il primo orientamento, in mancanza di specifiche disposizioni transitorie riguardanti la successione di leggi nel tempo in esame, deve farsi riferimento, quale atto che determina l'applicabilità della nuova o della vecchia disciplina, alla data di pronuncia della sentenza impugnata e, in tal senso, si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, in ossequio al quale, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, nel caso in cui si succedano nel tempo diverse discipline e non vi siano disposizioni transitorie che regolano espressamente il regime intertemporale, l'applicazione della regola del *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento della pronuncia del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

Diversamente, ad avviso di Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2024, n. 7990, Monaco, l'accoglimento del primo orientamento non comporta automaticamente che il termine a comparire di quaranta giorni sia applicabile per i decreti di citazione in appello adottati a partire dal 30 dicembre 2022, dovendo farsi riferimento al principio del *tempus regit actum* e, dunque, a tutte le possibili soluzioni interpretative che consentano di individuare l'atto da prendere in considerazione in concreto.

3. La soluzione delle Sezioni unite.

La suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, dopo aver precisato che non vi sono osservazioni in dottrina che hanno riguardato la prima questione al vaglio, ha svolto alcune considerazioni di carattere generale sulla interpretazione letterale dei testi normativi, quale criterio ermeneutico principale da adottare sulla base del dettato legislativo, costituzionale e ordinario.

In tal senso, le Sezioni unite richiamano l'art. 101 Cost. che, nello stabilire che i giudici sono soggetti soltanto alle leggi, individua, allo stesso tempo, il fondamento e il limite del potere giurisdizionale, nonché l'art. 12 disp. prel. cod. civ., che stabilisce che il principio guida in materia di interpretazione delle norme

è quello letterale, superabile soltanto attraverso l'applicazione analogica, peraltro consentita in casi eccezionali e, in ogni caso, preclusa per le leggi penali o eccezionali dall'art. 14 disp. prel. cod. civ.

In tale prospettiva, il Collegio richiama le pronunce delle Sezioni unite in materia, con le quali è stato chiarito che: a) l'art. 101, secondo comma, Cost. stabilisce il principio di fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa, quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere⁶; b) non basta rilevate una incongruenza o un effetto anomalo di una legge per trarne un'interpretazione non consentita dalla lettera della stessa e dai principi del sistema, atteso che il criterio letterale costituisce il limite di ogni canone interpretativo⁷; c) l'interpretazione estensiva è relativa alle ipotesi in cui il risultato ermeneutico si mantiene all'interno dei possibili significati della disposizione normativa⁸; d) il criterio dell'interpretazione logica e sistematica non può essere utilizzato per andare oltre l'interpretazione letterale di un testo normativo, quando la disposizione da applicare per la decisione del caso concreto è chiara e precisa.⁹

La sentenza in parola richiama, altresì, il principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 12759 del 14 dicembre 2023, secondo la quale *«l'inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali il ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa»*.

Viene, inoltre, citata altra decisione delle Sezioni unite, la sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016, Passarelli, la quale ha ricollegato l'inidoneità dei lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse, sulla base del rilievo che *«proprio l'intenzione del legislatore deve essere "estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all'interprete»*¹⁰.

⁶ Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2023, n. 32938.

⁷ Cass. pen., sez. un., 19 maggio 1999, n. 11.

⁸ Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840.

⁹ Cass. pen., sez. un., 23 giugno 2022, n. 38810; Cass. pen., sez. un., 19 luglio 2018, n. 40986.

¹⁰ Infatti, come affermato da Cass. civ., sez. un., 21 maggio 1973, n. 1455, i lavori preparatori non possono assumere un peso determinante nel processo di interpretazione di una disposizione, atteso che gli stessi, pur offrendo elementi in tal senso, non possono sovrapporsi alla volontà della legge, come risulta dal relativo testo

Pertanto, spiegano le Sezioni unite, l'intenzione del legislatore – indicata dall'art. 12 disp. prel. cod. civ. quale uno dei molteplici criteri interpretativi di una disposizione di legge – costituisce un metodo sussidiario rispetto a quello dell'interpretazione letterale, e va intesa in senso "oggettivo" (cioè espressivo del significato immanente alla legge stessa) e non in senso "soggettivo" (inteso come volontà del legislatore dal punto di vista storico e psicologico), come chiarito anche da Cass. Pen., Sezioni Unite, sent. n. 19357 del 29 febbraio 2024, nonché dalle Sezioni Unite civili con sentenza n. 23051 del 25 luglio 2022, nella quale sono state espresse analoghe argomentazioni.

Pertanto, nel caso in cui l'interpretazione letterale sia sufficiente a individuare, in modo chiaro e univoco, il significato e la portata di una norma, l'interprete non deve applicare il criterio ermeneutico sussidiario della *mens legis*, il quale, infatti, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto a quello letterale soltanto nei casi in cui questo non riesca a chiarire il significato della disposizione, che rimane perciò ambiguo¹¹.

Fatte queste doverose premesse, le Sezioni unite ritengono di aderire al secondo (e minoritario) degli orientamenti sopra esposti.

In tal senso, richiamano il testo dell'art. 601 c.p.p., modificato dall'art. 34, comma primo, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022, attraverso l'aumento del termine a comparire per il giudizio di appello da venti a quaranta giorni. Infatti, la nuova disposizione stabilisce che «*il termine a comparire non può essere inferiore a quaranta giorni*» (comma 3, ultimo periodo) e che «*almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori*» (comma 5).

Tale ampliamento, da venti a quaranta giorni, del termine a comparire per il giudizio di appello è stato introdotto in considerazione delle nuove scansioni temporali imposte dalla modifica per l'esercizio del contraddittorio cartolare o per l'accesso alla trattazione partecipata, come chiarito dalla Relazione illustrativa allo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134", riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Fatta questa precisazione, la sentenza spiega che il fenomeno successorio relativo all'art. 601 c.p.p. era stato originariamente regolato dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022, a mente del quale «*le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lett. c) e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lett. a), e 41, comma 1, lett. ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'art. 16, comma 1, D.l. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022*», la quale disposizione prevedeva, a sua volta, che le norme transitorie *ad hoc* (tra le

e come si desume dal significato proprio delle parole, dalla sua *ratio* e dal suo coordinamento nel sistema nel quale è inserita.

¹¹ Cass. civ., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8091.

quali l'art. 23-*bis* D.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020 che disciplina il contraddittorio cartolare e la trattazione orale) continuassero ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

Il citato articolo art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 è stato, poi, ulteriormente modificato dall'art. 5 *duodecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, introdotto, in sede di conversione con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, il quale stabilisce la perdurante efficacia, fino al 30 giugno 2023, delle disposizioni transitorie in tema di procedimento cartolare prima citate, individuando (a differenza delle precedenti disposizioni *ad hoc* che tacevano sul punto) nella proposizione dell'impugnazione il momento del processo in relazione al quale valutare l'applicabilità di tale nuova disciplina.

Il richiamato articolo, oggetto di diverse modifiche, è stato, infine, riformato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024), il quale stabilisce l'applicabilità delle disposizioni transitorie richiamate fino al 30 giugno 2024.

Pertanto, l'operatività fino al 30 giugno 2024 dell'art. 23-*bis*, comma 4, citato confermerebbe, in assenza di una diversa contraria disposizione transitoria, la perdurante efficacia anche della originaria previsione del termine dilatorio di venti giorni prevista nell'art. 601 c.p.p. prima della modifica e, dunque, il differimento del termine dilatorio di quaranta giorni.

In tal senso, se la lettura delle norme transitorie succedutesi nel tempo riguardante il termine dilatorio di quaranta giorni – proposta dall'orientamento che ritiene entrata in vigore la sola parte modificata dall'art. 601 c.p.p. – fosse corretta, dovrebbe, per le stesse ragioni di ordine sistematico, derivarne anche l'entrata in vigore delle altre disposizioni modificate dello stesso articolo, concernenti la possibilità di disporre la trattazione orale di ufficio, le forme e i termini degli avvisi e le modalità di accesso alla trattazione "cartolare" o a quelle "partecipata", le quali, invece, sono state tutte differite perché incompatibili con l'art. 23-*bis*, comma 4, la cui operatività è stata prorogata.

Allo stesso modo, secondo il Collegio, risulterebbe incompatibile "per eccesso" con le parti della normativa che hanno conservato vigenza fino al 30 giugno 2024 anche l'immediata entrata in vigore del nuovo termine dilatorio previsto in giorni quaranta, atteso che tale ampliamento, funzionale all'applicazione delle nuove disposizioni in tema di accesso al contraddittorio "cartolare" e a quello "partecipato", risulterebbe eccentrico rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, ovvero sia il mantenimento complessivo del regime transitorio fino all'integrale entrata in vigore del nuovo assetto normativo risultante dalla modifica legislativa.

Tale soluzione, secondo la sentenza, non si pone in contrasto con la formulazione letterale delle disposizioni transitorie succedutesi nel tempo, risultando, anzi, in linea con le indicazioni che emergono dal complesso dei lavori preparatori sopra compendiato, che chiarisce il tenore delle disposizioni

transitorie citate, l'origine e, nel caso della legge n. 199 del 2022, le ragioni dell'evoluzione.

Per tali motivi, le Sezioni unite enunciano il seguente principio di diritto: *«la disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024».*

Tale soluzione rende priva di rilievo, ai fini della decisione, la seconda questione di diritto controversa, che, dunque, non è stata esaminata dalla Suprema Corte, atteso che è alla data dell'atto di impugnazione che occorre far riferimento per individuare la disciplina applicabile, che sarà quella anteriore alla riforma per i gravami proposti fino al 30 giugno 2024 e quella modificata, che stabilisce in giorni quaranta il termine a comparire per il giudizio di appello, per le impugnazioni depositate del 1° luglio 2024.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 62, comma primo, n. 4), c.p., nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice di appello considerato il valore esiguo della catenina in argento sottratta alla vittima e l'immediata restituzione alla stessa del telefono cellulare, pure a lei sottratto, è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Corte di cassazione.

In particolare, secondo il ricorrente, sebbene la persona offesa avesse dichiarato durante la sua escussione testimoniale che la catenina in argento sarebbe stata priva di apprezzabile valore e che il telefono cellulare le sarebbe stato successivamente restituito, la Corte d'Appello avrebbe negato all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), c.p., osservando in termini generali che *«il profitto del reato consistette sia in un telefono cellulare che in una catenina di argento, oggetti il cui valore sommato supera i limiti entro i quali può essere riconosciuta tale attenuante».*

Tale motivazione, secondo la sentenza qui commentata, è inficiata da errore di diritto che, seppur non determina l'annullamento della sentenza impugnata, va corretto ai sensi dell'art. 619 c.p.p.

In tal senso, le Sezioni unite richiamano l'orientamento di legittimità consolidato secondo il quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina (e a quello di estorsione), della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità previsto dall'art. 62, comma primo, n. 4), c.p., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, atteso che occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia.

Infatti, proseguono le Sezioni unite, il delitto in parola, sebbene previsto nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non riguarda soltanto la sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della libertà psicofisica della persona offesa.

Pertanto, se ne inferisce che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in parola, non può aversi riguardo soltanto al fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi relativi al bene personale dell'integrità fisica o psichica della persona offesa, nei cui confronti l'agente ha commesso la condotta violenta o minacciosa, allo scopo di impossessarsi del bene mobile.

Dunque, tale circostanza attenuante può essere ritenuta sussistente, sulla base dell'apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati dalla fattispecie penale incriminatrice sia di speciale tenuità¹².

Infine, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la restituzione del telefono cellulare sottratto alla vittima sia priva di rilievo, atteso che, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), c.p., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, siccome il pregiudizio non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi, tenuto conto, altresì, che, in altre situazioni, è lo stesso legislatore a prevedere espressamente la rilevanza di elementi successivi al reato¹³.

Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni unite enunciano i seguenti principi di diritto:

- *«ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante»;*

- *«ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi»;*

¹² Sul tema, ampiamente, Cass. pen., sez. II, 31 maggio 2023, n. 28269; Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 2015, n. 50987; Cass. pen., sez. II, 20 gennaio 2010, n. 19308; cfr. anche Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2001, n. 21872.

¹³ Cass. pen., sez. II, 13 settembre 2019, n. 39703; Cass. pen., sez. II, 28 ottobre 2003, n. 4287.

4. Conclusioni.

Le Sezioni unite con la sentenza in commento hanno aderito alla seconda e minoritaria impostazione ermeneutica, secondo la quale il momento da prendere in considerazione – ai fini dell’applicazione del principio del *tempus regit actum* – per individuare la disciplina applicabile in relazione al termine a comparire nel giudizio di appello dettata dall’art. 601 c.p.p. (oggetto di riforma che ha aumentato da venti a quaranta giorni la *vocatio in ius*) è quello della proposizione dell’atto di impugnazione e non già quello della pronuncia della sentenza impugnata.

In particolare, se per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 si applicherà la disciplina anteriore alla modifica legislativa, che stabiliva in venti giorni il termine per comparire nel giudizio di appello, mentre per quelle proposte successivamente (ovverosia dall’1 luglio 2024) si applicherà il nuovo e più ampio termine di giorni quaranta.

Si giunge a tale conclusione sulla base dell’interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni dettate in materia, dalla quale, infatti, si ricaverebbe che, essendo stata prorogata la vigenza dell’art. 23-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020), che disciplina l’accesso al contraddittorio cartolare e alla trattazione orale nel giudizio di appello, al 30 giugno 2024, ne deriva che anche il nuovo termine a comparire, stabilito in giorni quaranta, debba applicarsi dopo tale data e, dunque, dal 1° luglio 2024, tenendo conto, come detto, della data di presentazione dell’impugnazione e non di quella della sentenza oggetto di appello.

In sostanza, il supremo Consesso nomofilattico adotta tale soluzione in considerazione della *ratio* sottesa alla proroga del termine iniziale di vigenza della riforma, costituito dalla volontà del legislatore di mantenere il complessivo regime transitorio fino all’integrale entrata in vigore del nuovo assetto normativo risultante dalla modifica legislativa.

Ebbene, tale *ratio* sarebbe frustrata, a giudizio della suprema Corte, se si prevedesse l’entrata in vigore del nuovo termine a comparire prima della complessiva vigenza di tutte le altre norme dettate in materia.

Pertanto, con la decisione in commento, le Sezioni unite adottano una scelta che risponde a chiari criteri di logica e di sistematicità del sistema e che si fonda, altresì, su quello che è il criterio ermeneutico primario del nostro ordinamento giuridico, ovverosia l’interpretazione letterale.

E invero, in tal senso, con la pronuncia in esame si effettua una ricognizione delle norme – di rango costituzionale e ordinario (rispettivamente, l’art. 101 Cost. e l’art. 12 disp. prel. cod. civ.) – e delle pronunce delle Sezioni unite, allo scopo di evidenziare che tale canone interpretativo va privilegiato nella esegesi delle disposizioni legislative.

Inoltre, la Corte enuncia altri due principi di diritto, relativi all'applicabilità al delitto di rapina della circostanza diminuyente del danno patrimoniale di speciale tenuità.

In tale prospettiva, viene richiamato e confermato l'insegnamento consolidato espresso dalle Sezioni semplici, secondo il quale, tenuto conto della natura plurioffensiva della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 628 c.p. – che tutela non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona offesa –, ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi cagionati al soggetto nei cui confronti è stata esercitata la condotta di violenza o di minaccia.

Per tali ragioni, soltanto se, alla stregua di una valutazione complessiva del danno arrecato sia al patrimonio che all'integrità psico-fisica della persona offesa, il pregiudizio è, secondo il giudice di merito, di particolare tenuità, potrà essere applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4), c.p.

Inoltre, a tal riguardo, nell'enunciare l'altro principio di diritto, viene ribadito il costante orientamento della Corte, che ha precisato che il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, a nulla rilevando eventuali condotte successive che possano condizionare tale valutazione, atteso che, se il legislatore avesse inteso tenere in considerazione elementi sopravvenuti, lo avrebbe espressamente previsto.